

CAMERA DEI DEPUTATI N. 514

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTA, BONSIGNORE, MAZZUCONI, FARAGUTI, MANFREDI, MATARRESE, MORGANDO, GUALCO, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, AZZOLINI, BACCARINI, BIAFORA, BORRA, CARELLI, CAROLI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, COLONI, SILVIA COSTA, CULICCHIA, FRANCESCO FERRARI, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, LA PENNA, LOMBARDO, LUSSETTI, MALVESTIO, VINCENZO MANCINI, MELELEO, MENSORIO, MICHELINI, PATRIA, PERANI, PIREDDA, SANESE, SANTUZ, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, VITI, ZOPPI

Programma di interventi per il risanamento statico-strutturale del patrimonio artistico barocco del Piemonte

Presentata il 30 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura era stata presentata questa proposta di legge che si ritiene opportuno, per la sua validità, riproporre anche in questa.

Il periodo di fervida attività costruttiva che inizia in Piemonte con Emanuele Filiberto si proietta in avanti per due secoli e più fino alla fine del settecento. È un momento particolare nella vita del ducato e l'architettura resta la migliore testimonianza delle ambizioni e della ricerca di una dimensione europea da parte dei duchi.

Lo stretto legame tra le architetture di questo periodo e il momento storico e le motivazioni politiche che lo hanno favorito, spiega l'importanza nazionale che queste architetture ebbero e perché, dal relativo piccolo ducato sabauda, il gusto delle architetture erette, per illustrare la grandezza della corte, si irradiò e influenzò gran parte dell'Europa centrale.

A Torino alla fine del cinquecento attraverso l'opera del Vitozzi, architetto orvietano ma di cultura e formazione romana, si realizza l'incontro tra le tendenze formali e spaziali maturate nella

Roma del tardo cinquecento con la cultura costruttiva tardo gotica.

In tale modo, una volontà e un programma politico diventano lo strumento per favorire il nascere di nuove forme e modelli costruttivi.

Per tutto il seicento l'architettura si farà espressione di questi fatti. Il Vitozzi prima, ma con lui Carlo Castellamonte, Carlo Morello, Amedeo Castellamonte, il Lanfranchi e fuori Torino altri come il Boetto, il Castagneta, il Vittone, approfondirono il tema « barocco » traducendo nell'architettura, non solo il rapporto tra religiosità e potere politico, ma la dimensione spaziale interna ed esterna, tra il disegno geometrico e lo spazio che determina, tra pensiero matematico, volumi e spazi da esso definiti. Sarà il Guarini che segnerà il punto di arrivo di queste tendenze, rompendo la geometria degli spazi delle città, disegnati dai Castellamonte come espressione di forme urbane gerarchizzate e tradotte in forma di rigido schematismo con nuovi inquietanti apporti che, prima di essere architetture, sono elaborazioni filosofiche alla ricerca del modo migliore di esprimere un sentimento di religiosità e il conflitto tra la razionalità della mente umana e la necessaria irrazionalità della fede.

Le sue architetture, S. Lorenzo, la SS. Sindone, Palazzo Carignano, sono quanto di più straordinario abbia saputo esprimere il momento « barocco » in architettura perché, libero da eccessivi condizionamenti del committente, l'architetto ha potuto tradurre nelle architetture il suo tormento esistenziale, la sua particolare visione filosofica dell'architettura, dando ad essa, altrove più attenta alle suggestioni della scenografia e della luce, quell'impronta di eccezionale espressione dell'umano che penetrerà fortemente tutto il secolo successivo, al di là degli intenti scenografici accentuati, e dell'esuberanza delle decorazioni settecentesche. L'architetto dà quell'incentivo alla ricerca e all'invenzione che, oltre a Juvara, caratterizzerà il barocco nell'area piemontese con un moltiplicarsi di testimonianze nel terri-

torio, così da ridisegnare il volto dei paesi e da impregnare di sé il paesaggio della regione.

Come già in parte per il Guarini, con Filippo Juvara e le sue grandi realizzazioni per la corte, da Superga a Stupinigi, e quell'eccezionale testimonianza al confine tra il mondo barocco e le esperienze romantiche *ante litteram* rappresentata dalla Chiesa di S. Uberto e dalla Galleria di Diana a Venaria Reale, verrà data a Torino la dimensione europea. A questa città guarderanno i grandi architetti che operano a Vienna e a Parigi alla metà del settecento.

Il Piemonte diventa allora anche in provincia, nei centri minori, luogo di sperimentazione architettonica, dove alla ricerca delle forme decorative e alle sperimentazioni sugli effetti materiali, si accompagna la ricerca di una nuova razionalità e logica costruttiva, già preludio di quella cultura ingegneristica che caratterizzerà la regione nel periodo successivo.

L'architettura che attraversa i due secoli « barocchi » in Piemonte è architettura intesa come arte coordinatrice.

Valorizzare l'architettura barocca piemontese, significa anche dare un contributo alla conoscenza di un momento di eccezionale penetrazione della cultura italiana al di là delle Alpi.

Proprio da questa consapevolezza prende le mosse la presente proposta di legge che intende avviare allo stato di degrado in cui si trova il patrimonio in questione, permettendone il risanamento statico-strutturale, preliminarmente a qualsiasi altro intervento.

La presente proposta consta di 8 articoli.

In particolare:

L'articolo 1 dichiara di interesse nazionale la conservazione e il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio immobiliare barocco del Piemonte di rilevanza artistica;

L'articolo 2 prevede un programma di interventi per il risanamento statico-strutturale di detto patrimonio, predispo-

sto dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa con quello per i beni culturali ed ambientali e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere;

l'articolo 3 sancisce una revisione degli strumenti vincolistici di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ad opera del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

l'articolo 4 prevede l'assegnazione di un congruo contributo finanziario all'università di Torino per le necessarie attività di ricerca, corsi di formazione ed aggior-

namento, realizzazione dei laboratori sperimentali, eccetera, che dovranno accompagnare le fasi programmatiche ed attuative della legge;

gli articoli 5 e 6 definiscono le modalità ed i soggetti attuatori degli interventi;

l'articolo 7 ribadisce la competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 14 marzo 1968, n. 292.

Infine l'articolo 8 prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La conservazione e il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio immobiliare barocco del Piemonte, di rilevanza artistica, è di preminente interesse nazionale.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate con le modalità previste dalla presente legge.

ART. 2.

1. Per l'attuazione di un programma di interventi di recupero, restauro e valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio di cui all'articolo 1 è autorizzata per il triennio 1992-1994 la spesa di lire 9 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 3 miliardi per il 1992, 3 miliardi per il 1993, 3 miliardi per il 1994.

2. Il programma di cui al comma 1 si attua con interventi di manutenzione straordinaria, relativi alla conservazione statico-strutturale ed all'adeguamento funzionale degli impianti tecnologici e di sicurezza a servizio degli immobili di cui alla presente legge.

3. Gli immobili sono individuati in base ad un programma, all'uopo predisposto dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, sentita la regione Piemonte e i comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il programma di cui al comma 3 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'espressione del parere nei termini previsti dai regolamenti parlamentari.

ART. 3.

1. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali, attraverso le sue sovrintendenze competenti per territorio, provvede alla revisione degli strumenti vincolistici vigenti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, attraverso la redazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano di vincolo che tenga conto:

a) dei valori monumentali e storici degli immobili;

b) delle priorità di restauro e recupero degli immobili in relazione al loro stato di conservazione;

c) delle possibili modalità per l'eventuale pubblica fruizione.

2. Del piano di cui al comma 1 e delle relative priorità si tiene conto nella redazione del programma di cui all'articolo 2.

ART. 4.

1. L'università di Torino, anche attraverso apposite convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti universitari e di ricerca, procede a studi, attività di ricerca, corsi di formazione e aggiornamento, istituzione di laboratori sperimentali finalizzati agli interventi di tutela e di restauro di cui alla presente legge.

2. Per l'espletamento di tali attività, all'università di Torino è assegnato un finanziamento di lire 1 miliardo, da erogarsi con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 5.

1. Gli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 2 sono attuati:

a) dai comuni interessati, anche avvalendosi del competente Istituto autonomo per le case popolari;

b) dal Ministero dei lavori pubblici per il patrimonio di proprietà statale;

c) da imprese, loro consorzi e associazioni temporanee.

2. Può essere affidata in concessione ad imprese, loro consorzi e associazioni temporanee, la realizzazione di quota parte degli interventi di cui al comma 1, nonché le connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita convenzione, che deve comunque prevedere l'approvazione da parte del comune dei progetti.

3. La entità della quota degli interventi da affidare in concessione è individuata ed indicata nel programma biennale di attuazione.

ART. 6.

1. Per gli interventi su immobili di proprietà privata, il Ministro dei lavori pubblici concede contributi in conto capitale in misura variabile dal 40 al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e riguardante le seguenti categorie di opere:

a) le murature portanti, le volte, le scale ed i solai di copertura, le strutture di fondazione;

b) le facciate esterne, gli elementi architettonici e gli apparati decorativi, gli intonaci esterni;

c) le opere di difesa dall'umidità risalente dal sottosuolo, le impermeabilizzazioni dei terrazzi, i manti di copertura, nonché le sottostanti strutture, se degradate, le sovrastrutture.

2. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari si impegnano:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad adibire o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire

dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a concederli in locazione per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune.

ART. 7.

1. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della legge 14 marzo 1968, n. 292, la competenza ad approvare i progetti rimane al Ministero per i beni culturali e ambientali che in tali casi assume a suo carico la relativa spesa.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.